

Serie Ordinaria n. 31 - Mercoledì 03 agosto 2011

**Circolare regionale 26 luglio 2011 - n. 8  
Indicazioni sulla installazione e gestione degli impianti a fune  
(art. 59 l.r. 31/2008; artt. 73 e 74 r.r. 5/2007)**

Agli uffici boschi e foreste di:

- Province
- Comunità montane
- Enti gestori di parchi regionali e riserve regionali

Alla Polizia Locale delle Province

All'UNCEM

 All'associazione Imprese  
Boschive della Lombardia

 All'Associazione Consorzi  
Forestali della Lombardia

Al Corpo Forestale dello Stato

Agli Enti gestori del Servizio GEV

Loro sedi

Il presente documento fornisce chiarimenti per l'installazione e la gestione degli impianti a fune per il trasporto di assortimenti legnosi, normati dall'art. 59 della l.r. 31/2008 e dagli artt. 73 e 74 del r.r. 5/2007, con specifico riferimento ai seguenti aspetti, in ordine ai quali sono emerse criticità:

- 1) **Distanza fra i varchi**
- 2) **Prevenzione di danni**
- 3) **Impianti in difformità di legge o in difformità di quanto assentito**
- 4) **Attraversamento di strada a transito ordinario**
- 5) **Attraversamento di viabilità agro-silvo-pastorale**
- 6) **Sequestro di impianti non a norma**

1) **Distanza fra i varchi.** Nel caso delle gru a cavo, il regolamento regionale 5/2007, all'art. 73, comma 7, prevede che i «varchi» ricavati nei boschi, ossia le tagliate necessarie al passaggio delle linee, possano avere una larghezza massima di otto metri e che la spaziatura minima fra i varchi, ossia la distanza fra un varco e un altro, non possa essere «di norma» inferiore a quaranta metri.

Con la dizione «di norma» deve intendersi che tale distanza debba essere rispettata, salvo giustificato motivo.

A tal riguardo, occorre evidenziare che:

– le gru a cavo vengano utilizzate per trasportare i tronchi in un luogo in cui gli stessi possano essere sramati e depezzati o semplicemente lavorati;

– tale luogo consiste normalmente in una piazzola, permanente o temporanea, lungo una strada;

– è evidente che, in prossimità della piazzola, è tecnicamente molto difficile mantenere la distanza di 40 metri fra i varchi, essendo questi per lo più disposti «a ventaglio»;

– analogamente, ostacoli lungo i tracciati (es. rocce affioranti) potrebbero determinare l'avvicinamento, in alcuni tratti, di due linee di gru a cavo; si tratta peraltro di un caso più teorico che reale, in quanto i carrelli trasportati dalle funi sono in grado di «pescare» i tronchi anche ad alcune decine di metri di distanza dalla fune, il che permette l'installazione di due linee a distanza ben superiori ai 40 metri l'una dall'altra.

Fatti salvi i predetti casi o altri possibili motivi tecnici, ugualmente validi, la distanza minima di 40 metri fra i varchi deve essere però rispettata.

In caso di trasgressione, per le motivazioni esposte al seguente paragrafo 3), si applica la sanzione prevista dall'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008.

2) **Prevenzione di danni.** Com'è noto, chi installa o usa impianti a fune è tenuto, ai sensi degli articoli 32, 33, 34 e 72 del r.r. 5/2007, ad evitare danni al soprassuolo, alla viabilità agro-silvo-pastorale, a manufatti e all'ecosistema.

Tuttavia, pensare che un impianto a fune non cagioni il minimo danno è certamente irrealistico: la lunghezza dei tronchi, la loro velocità durante il trasporto, la presenza di numerosi alberi in piedi, rende quasi impossibile che non si verifichi qualche danno. I danni più frequenti sono quelli alle cortecce e al fusto di alberi, causati:

a) dalle funi legate agli alberi in piedi (chiamate in gergo «venti», «controventi», «scarpe» ecc.);

b) dai tronchi trasportati dagli impianti nei confronti degli alberi che delimitano i varchi;

È necessario, pertanto, prevenire i danni agli alberi in piedi e all'ecosistema forestale, soprattutto nel caso a), rispetto al quale i danni potranno essere facilmente evitati mediante l'impiego di guaine di protezione (fasce elastiche) dalle funi metalliche. L'assenza di protezione può essere tollerata solo se gli alberi ai quali vengono legate le funi sono già stati destinati all'abbattimento.

Nel caso b), i danni sono più difficilmente evitabili; sarà, pertanto, opportuno considerare sin dall'inizio delle attività di taglio l'eventualità di danneggiare alcune piante in piedi ai margini del varco e, pertanto, prevedere un certo numero di piante da rilasciare in piedi, al fine di sostituire quelle che potranno essere danneggiate e quindi abbattute durante i lavori selvicolturali.

In tutti i casi, mantenere in piedi piante danneggiate è assolutamente da evitare, in quanto le piante lesionate diventano un facile ricettacolo di coleotteri scoltidi e di altri parassiti o patogeni di debolezza, che possono riprodursi facilmente e attaccare piante vicine, in buono stato vegetativo.

In caso di trasgressione si applicano le sanzioni previste dall'art. 61 comma 8 della l.r. 31/2008.

Inoltre, chi installa o usa impianti a fune potrebbe causare danni al suolo con i processori, escavatori con pinze o altre macchine operatrici che normalmente vengono impiegate durante le attività selvicolturali. Anche in questo caso è necessario adottare ogni possibile precauzione per limitare scavi e movimenti di terra che, oltre a dover essere eseguiti nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 76 del r.r. 5/2007, dovranno essere oggetto di ripristino o di adeguata sistemazione, al termine dei lavori.

In caso di inosservanza si applica la sanzione prevista dall'art. 61 comma 3 della l.r. 31/2008.

3) **Impianti in difformità di legge o in difformità di quanto assentito.** L'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008 dispone: «Chi installa gru a cavo o fili a sbalzo in assenza delle procedure di assenso di cui all'articolo 59, comma 7, o non li rimuove al termine dell'utilizzo concesso, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da 556,09 euro a 1.668,27 euro» (tali importi sono stati aggiornati dalla d.g.r. 984/2010).

A tal proposito, si ritiene utile fornire indicazioni che permettano di evitare la conduzione dell'impianto in difformità, anche solo parziale, da quanto assentito (es. manchi l'assicurazione di responsabilità civile prevista dall'art. 59 c. 8 della l.r. 31/2008).

È noto che un impianto può essere assentito in tre modi:

a) mediante autorizzazione formale espressa dei parchi regionali e delle riserve regionali prive di Piano di Indirizzo Forestale (PIF) oppure dei parchi naturali e delle riserve regionali con PIF, qualora l'ente forestale abbia emesso il provvedimento prima dell'acquisizione del «silenzio assenso»;

b) mediante acquisizione del «silenzio assenso» dopo 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, tramite Sistema Informativo Taglio Boschi (SITAB), ai parchi naturali e alle riserve regionali con PIF, ovvero negli altri casi espressamente indicati dal r.r. 5/2007,

c) mediante denuncia di inizio attività (DIA), nei casi restanti,

tenuto anche conto che nel caso della DIA e del «silenzio assenso» si applicano le prescrizioni della l.r. 15/2002 (cfr. art. 50 c. 6 l.r. 31/2008).

Nel caso a) del presente paragrafo, è necessario che l'autorizzazione contenga l'esplicita prescrizione del rispetto del tracciato indicato e di ogni altro obbligo previsto da leggi e regolamenti e che preveda la decadenza dell'autorizzazione in caso di accertata inottemperanza alle prescrizioni in essa contenute; in questo caso, è possibile elevare sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008.

Nei casi b) e c), in caso di riscontrata difformità da quanto assentito, è necessario riferirsi alla l.r. 15/2002 e, in particolare:

• all'art. 2 (relativo alla DIA) che attribuisce alla Pubblica amministrazione la possibilità di disporre il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione degli eventuali effetti prodotti, ovvero la sospensione dell'attività accompagnata dall'intimazione di un termine affinché l'interessato provveda a conformare detta attività ed i suoi effetti alla normativa vigente;

• all'art. 3 (relativo al «silenzio assenso») che attribuisce alla Pubblica amministrazione la possibilità, sussistendo ragioni di pubblico interesse, di annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che l'interessato provveda, ove possibile, a sanare i vizi entro il termine assegnatogli dall'amministrazione medesima;

• all'art. 5 comma 2 (relativo alla DIA e al «silenzio assenso») che dispone che a coloro i quali inizino l'attività in mancanza dei requisiti richiesti o in contrasto con la normativa vigente si applicano le sanzioni previste dalle singole leggi per le ipotesi di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso o in difformità da esso.

Pertanto, qualora l'inosservanza comporti la decadenza di quanto «assenso» per accertata inottemperanza alle prescrizioni contenute nel procedimento di DIA o di silenzio assenso è possibile elevare sanzione ai sensi dell'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008; altrimenti la sanzione di riferimento è l'art. 61 comma 11 della l.r. 31/2008.

4) **Attraversamento di strada a transito ordinario.** Gli articoli 73 e 74 del r.r. 5/2007 vietano che le strade a transito ordinario siano attraversate da impianti a fune. Si ritiene utile specificare che per «strada a transito ordinario» deve intendersi la viabilità soggetta al codice della strada, sia che le strade siano asfaltate, sia che non lo siano.

Fra le «strade a transito ordinario» non rientrano, pertanto, le strade «agro-silvo-pastorali», chiuse al pubblico transito ai sensi dell'art. 59 comma 1 della l.r. 31/2008. L'elenco delle strade «agro-silvo-pastorali» è riportato nel Piano VASP (Viabilità Agro-Silvo-Pastorale) redatto da Comunità montane, Parchi e Province e parte integrante del Piano di Indirizzo Forestale (PIF).

In caso di trasgressione, oltre ad applicare la sanzione prevista dall'art. 61 comma 7 della l.r. 31/2008, l'Ente forestale deve senza indugio informare:

- il sindaco del Comune in cui si trova la strada attraversata dall'impianto;
- l'Ente gestore della strada (qualora non sia una strada comunale);
- gli uffici della Questura.

Contestualmente, è indispensabile, altresì, segnalare la presenza del pericolo agli automobilisti.

5) **Attraversamento di viabilità agro-silvo-pastorale.** Gli articoli 73 e 74 del r.r. 5/2007 dispongono: «All'incrocio con viabilità agro-silvo-pastorale o piste di servizio, nonché di sentieri e mulattiere, devono essere apposti in luogo ben visibile cartelli monitori posti almeno cinquanta metri prima dell'incrocio» [ossia dell'attraversamento della strada da parte di impianti a fune].

Come ulteriori misure di salvaguardia e prevenzione di pericoli, si propongono, inoltre:

- la delimitazione dell'intera zona interessata dall'impianto a fune (varco, piazzola e altro) con un nastro bianco/rosso, del tipo in uso nei cantieri;
- l'apposizione di un cartello monitore, che evidenzi l'esistenza di un pericolo o di un eventuale blocco del percorso, anche all'imbocco di ogni strada agro-silvo-pastorale o di piste di servizio o di qualsiasi altro tracciato percorribile con mezzi a motore.

6) **Sequestro di impianti non a norma.** Si ritiene che ogni qualvolta vi sia un pericolo per la pubblica incolumità legato alla presenza di un impianto privo dei requisiti richiesti dalla norma, non altrimenti risolvibile, l'impianto a fune possa essere sottoposto a sequestro ai sensi dell'art. 13, comma 2, della l. 689/1981, che dispone:

(sottinteso: gli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro: v. art. 13, c. 1) «Possono altresì procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla *polizia giudiziaria*».

A tal proposito, si riporta l'art. 321 (Oggetto del sequestro preventivo), comma 1, del Codice di procedura penale:

«1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato.»

Il dirigente della unità organizzativa  
sistemi verdi e foreste  
Giorgio Bonalume